

ALLEGATO B) AL N. 106612/13231 DI REP.

STATUTO

647

della Società

"AZZURRA 2000 Società Cooperativa sportiva dilet-
tantistica"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società cooperativa denominata
"AZZURRA 2000 Società Cooperativa sportiva dilet-
tantistica".

La Società ha sede nel Comune di Sospiro (CR). Ai
sensi di legge potranno essere istituite con delibe-
razione dell'organo amministrativo, anche sedi se-
condarie, rappresentanze e succursali.

Articolo 2 - Durata

La durata della Società è determinata fino al 31 di-
cembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato
con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Società persegue lo scopo mutualistico, volto a
far conseguire ai soci il vantaggio economico di
contrarre con la Società, tramite scambi mutualisti-
ci attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizio-
ni rispetto a quelle di mercato.

648

La Società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, la Società dovrà inoltre ottemperare ai seguenti obblighi e divieti previsti dall'art. 2514 del Codice Civile: —

a) divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; —

b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; —

c) divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori; —

d) obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. —

Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del Codice Civile, evidenziando contabilmente i parame-

tri che attestano la sussistenza di tale condizione

in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2513

del Codice Civile.

La Società potrà svolgere la propria attività, nei

limiti indicati dal presente statuto, anche con i

terzi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, nel perseguimento dello scopo mutuali-

stico, si propone di operare principalmente per fa-

vorire, da parte dei propri soci, la pratica di at-

tività sportive dilettantistiche e ricreative, non-

ché la promozione e l'avviamento allo sport attra-

verso l'attivazione di opportuni percorsi didattici.

Per il raggiungimento di tali finalità la società

potrà quindi svolgere le seguenti attività:

1) realizzare e gestire attrezzature ed impianti per

il tempo libero e la pratica di attività sportive

dilettantistiche e ricreative e quindi, in partico-

lare, campi da tennis, piscine, campi da bocce, cam-

pi da gioco per pallavolo, pallacanestro e per altre

attività sportive, parco giochi per bambini, pale-

stre, strutture coperte o scoperte per spettacoli e

concerti, bar-ristorante ed edifici comprendenti

spogliatoi, servizi, magazzini e quant'altro neces-

sita per le finalità suddette;

(50)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2) acquistare o ottenere in uso, in locazione, in comodato o con concessione amministrativa impianti già esistenti o terreni per la costruzione di at-

trezzature e di impianti di cui al precedente punto

1) e per l'eventuale realizzazione di parcheggi a

servizio degli impianti stessi, ovvero altri terreni

da attrezzare e da gestire per usi collettivi; —

3) offrire servizi per l'utilizzazione del tempo li-

bero con particolare attenzione agli aspetti cultu-

rali e sociali, anche gestendo, in proprietà o in

affitto, sia in proprio che in collaborazione con

altri enti o società, impianti per il tempo libero e

strutture ricettive funzionali alla pratica di qual-

siasi attività sportiva dilettantistica o ricreati-

va; —

4) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire

iniziative economiche, culturali o di servizio utili

a favorire lo sviluppo delle suddette attività spor-

tive dilettantistiche e ricreative e per la cono-

scenza dei problemi connessi a tali attività; —

5) richiedere ed utilizzare eventuali finanziamenti,

agevolazioni e contributi disposti da Enti pubblici

o privati per favorire lo sviluppo di attività con-

nesse o affini agli scopi sociali. —

La società potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; la società potrà inoltre effettuare tra i propri soci la raccolta di prestiti o finanziamenti sociali destinati al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e da altre disposizioni emanate dalle competenti autorità; nell'ambito di tale attività di raccolta di prestiti sociali, che dovrà comunque essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, dovrà essere esclusa qualsiasi attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Per un miglior raggiungimento delle finalità statutarie la Società, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni o consorzi di cooperative, nonché aderire ad Associazioni interessate allo sviluppo dell'attività sportiva o ad altre Società o cooperative.

TITOLO II

SOCI E AZIONI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono interessati ad instaurare scambi mutualistici con la Società.

Possono quindi essere soci della cooperativa tutti coloro che intendono partecipare alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'articolo 4 dello Statuto.

Possono essere soci della Società anche enti collettivi (sia società che associazioni) che si propongano il raggiungimento delle stesse finalità previste nell'articolo 4 del presente Statuto.

E' possibile prevedere la suddivisione dei soci in categorie in relazione alle diverse modalità di partecipazione al capitale sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività di impresa identica od affine a quella svolta dalla Società.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione della Società domanda scritta specificando, se trattasi di persona

fisica: _____

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice

fiscale, residenza, recapito telefonico ed eventuale

indirizzo e-mail; _____

b) effettiva attività svolta o condizione professio-

nale; _____

c) il numero di azioni che intende sottoscrivere; _____

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-

gralmente il presente statuto e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-

ciali. _____

Se trattasi di società, associazione od altro Ente,

oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c)

e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di

ammissione dovrà altresì contenere: _____

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma

giuridica, la sede legale, codice fiscale, recapito

telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; _____

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e

la relativa deliberazione; _____

c) i dati anagrafici e la qualifica della persona

che sottoscrive la domanda. _____

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera-

zione _____ degli _____ amministratori _____ su _____ domanda

dell'interessato. La deliberazione di ammissione de-

ve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

—— Articolo 7 - Obblighi e diritti dei soci ——

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, delle direttive diramate dal Coni, di quelle della Federazione Italiana bocce, della quale si accetta esplicitamente lo statuto e i suoi regolamenti applicativi, nonché al versamento, con le modalità e nei ter-

mini fissati dal Consiglio di Amministrazione: _____ 655

- del capitale sottoscritto; _____

- dell'eventuale tassa di ammissione; _____

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio

su proposta degli amministratori; _____

- degli importi deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione per la copertura delle spese di gestione e

degli altri costi relativi a servizi specifici ri-

chiesti dai soci. _____

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed ammini-

strativi previsti dalla legge. _____

In particolare spettano ai soci, in conformità a

quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto,

il diritto di voto, il diritto agli eventuali utili

e ai ristorni, il diritto di recesso e il diritto di

controllo dell'attività degli amministratori. _____

Oltre a quanto stabilito dal primo comma

dell'articolo 2422 del Codice Civile, i soci, quando

almeno un decimo del numero complessivo lo richieda

ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha

più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, at-

traverso un rappresentante, eventualmente assistito

da un professionista di sua fiducia, il libro delle

adunanze e delle deliberazioni del consiglio di am-

656

ministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. _____

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. _____

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società o con presentazione di apposito modulo sottoscritto dal socio e consegnato presso gli uffici della Società. _____

_____ Articolo 8 - Patrimonio sociale ed azioni _____

Il patrimonio della cooperativa è costituito: _____

- a) dal capitale sociale formato dal valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori; _____
- b) dalla riserva legale; _____
- c) dall'eventuale sovrapprezzo; _____
- d) dalla riserva straordinaria; _____
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. _____

Ai sensi dell'articolo 2518 del Codice Civile per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci

657

nei limiti del valore delle azioni sottoscritte. —

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azio-

ni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantu-

no/65). —

Ognun socio non può detenere tante azioni il cui

valore nominale complessivo superi il limite massimo

fissato dalla legge. —

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile

le azioni non sono rappresentate da certificati a-

zionari e pertanto la legittimazione all'esercizio

dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel li-

bro dei soci. —

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari ed

altri strumenti finanziari in base alle norme previ-

ste dall'articolo 2526 e dagli articoli 2410 e se-

guenti del Codice Civile. —

La cessione delle azioni da parte dei soci è vieta-

ta. —

Articolo 9 - Recesso del socio —

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2530,

6° comma, del Codice Civile il socio può recedere

dalla Società dopo che siano trascorsi almeno 2 anni

dalla data di accoglimento della domanda di ammis-

sione. —

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, tre mesi dopo la data di ricevimento di tale comunicazione da parte della Società.

Per i rapporti mutualistici tra il socio e la Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data risultante dal timbro postale di spedizione della suddetta comunicazione, se anteriore al 1° ottobre, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile (mancato pagamento delle azioni sottoscritte), può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) in caso di non ottemperanza alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- 4) in caso di non adempimento degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;

5) qualora il socio si sia reso responsabile di danni materiali o morali verso la società; _____

6) in caso di assunzione da parte delle competenti autorità, nei confronti del socio, di un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o di condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; _____

7) per radiazione combinata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza. _____

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. _____

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. _____

In caso di inadempimento del socio relativamente al pagamento di importi dovuti a qualsiasi titolo alla Società l'eventuale provvedimento di esclusione dovrà essere preceduto da un formale invito degli amministratori, inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio inadempiente affinché provveda entro 20 giorni a regolarizzare la sua posizione verso la Società. _____

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 30 entro sessanta giorni dal ri-

660

cevimiento della comunicazione. _____

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito
dell'esclusione determina anche la risoluzione dei
rapporti mutualistici pendenti. _____

_____ Articolo 11 - Morte del socio _____

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto
di ottenere il rimborso delle azioni secondo le di-
sposizioni del successivo articolo 12; a tal fine
gli eredi dovranno presentare un atto notorio o al-
tra idonea documentazione dalla quale risultino gli
aventi diritto. _____

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione
alla società possono subentrare al socio deceduto
nella partecipazione alla Società, su loro richiesta
e previa deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione che ne accerti i requisiti, con le modalità e
le procedure di cui al precedente articolo 6. _____

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno entro
6 mesi indicare chi tra di essi dovrà sostituirsi, a
tutti gli effetti, al socio deceduto. _____

In mancanza di tale designazione si applica
l'articolo 2347 del codice civile. _____

_____ Articolo 12 - Rimborso delle azioni _____

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi del so-
cio deceduto qualora non siano subentrati allo stes-

so, hanno diritto al rimborso delle azioni.

661

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio. In ogni caso, fino a quando la Società conserva la qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, dovranno essere applicati i limiti inderogabili previsti dalla legge e richiamati nell'articolo 3 del presente statuto relativamente al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci.

Il pagamento del rimborso spettante ai soci deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare il proprio debito derivante dal rimborso spettante al socio con eventuali crediti nei suoi confronti derivanti da somme dovute a qualsiasi titolo e non ancora riscosse, nonché eventuali penali ed indennizzi per risar-

662

cimento danni. _____

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. _____

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio, l'eventuale nomina del-
le cariche sociali e la trattazione degli argomenti
messi all'ordine del giorno. _____

L'assemblea straordinaria dei soci viene convocata
per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra
materia espressamente attribuita dalla legge alla
sua competenza. _____

Gli amministratori devono convocare senza ritardo
l'assemblea in caso di domanda, contenente gli argo-
menti da trattare, presentata da tanti soci che rap-
presentano almeno un decimo dei voti spettanti a
tutti i soci. _____

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Con-
siglio di Amministrazione nella sede della società o
in altra località, mediante avviso affisso all'albo
sociale o pubblicato su almeno un quotidiano locale
o inviato a mezzo posta a ciascun socio al domicilio

risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni
prima di quello fissato per la convocazione. _____

L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di
svolgimento dell'assemblea e l'elenco degli argomen-
ti da trattare, nonché la data dell'eventuale secon-
da convocazione. _____

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal
territorio del Comune ove si trova la sede sociale,
purché nel territorio dello Stato italiano. _____

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea
è validamente costituita in presenza dei requisiti
richiesti dall'articolo 2366, comma 4, del Codice
Civile. _____

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata
dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma
1, n. 5), del Codice Civile, a deliberare
sull'autorizzazione di determinati atti di gestione
individuati dagli amministratori, ferma restando in
ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti. _____

Articolo 14 - Diritto di intervento alle assemblee
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
da almeno 90 giorni nel libro dei soci. _____
Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero

664

delle azioni possedute. _____

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. _____

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci. _____

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega scritta conferita ad altro socio. _____

Tuttavia ciascun socio non può rappresentare per delega più di quattro soci e quindi non può disporre complessivamente di più di cinque voti compreso il proprio. Non possono essere delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo e i dipendenti della società. _____

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con soci dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: _____

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-

cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. _____

_____ Articolo 15 - Presidenza dell'assemblea _____

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati qualora almeno 5 soci ne facciano richiesta. _____

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dall'art. 2371 del Codice Civile. _____

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Il segretario, che può essere anche un non socio, deve essere eletto

666

dalla maggioranza dei presenti o rappresentati.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 16 - Maggioranze e voti

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando vi intervengano, personalmente o a mezzo delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti personalmente o a mezzo delega.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale all'estero. —

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente. —

Qualora l'avviso di convocazione lo preveda è ammesso anche il voto per corrispondenza; in tal caso è tuttavia necessario che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano nemmeno ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. —

Il voto per corrispondenza deve essere espresso separatamente da ciascun socio avente diritto al voto a mezzo lettera da far pervenire presso la sede della società o nel luogo di svolgimento dell'assemblea almeno un'ora prima di quella fissata per l'assemblea in prima convocazione. —

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili ma non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto per legge, comprendendo in tale numero massimo anche gli eventuali mandati non portati a termine fino alla loro naturale scadenza.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente ed il vice presidente.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'escrizione delle deliberazioni

dell'Assemblea;

b) redigere il bilancio dell'esercizio a norma

dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile;

c) compilare eventuali regolamenti interni da sotto-

porre all'approvazione dell'assemblea;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni ge-

nere inerenti all'attività sociale;

e) assumere e licenziare il personale della società,

fissandone le retribuzioni e le mansioni;

f) dare l'adesione della società ad associazioni,

consorzi o altre società;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso o

l'esclusione dei soci;

h) deliberare in merito alla costituzione e funzio-

namento di eventuali Comitati tecnici o di settore

finalizzati a promuovere specifiche attività o di-

scipline sportive tra i soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordi-

naria e straordinaria amministrazione che comunque

rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione sol-

tanto di quelli che, per disposizioni della legge o

dello Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attri-

buzioni - ad eccezione delle decisioni in materia di

670

ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della eventuale delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Articolo 19 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il verbale delle riunioni

sarà redatto da un segretario nominato dal Consiglio

e che potrà anche essere estraneo al Consiglio stes-

so.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il

tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ul-

timo caso devono comunque essere soddisfatte le se-

guenti condizioni:

a) che siano presenti allo stesso luogo il presi-
dente ed il segretario della riunione, che provvede-
ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luo-
go;

b) che sia effettivamente possibile al presidente
della riunione di accertare l'identità degli inter-
venuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-
statare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-
lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipa-
re alla discussione ed alla votazione simultanea su-
gli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando
necessario di visionare, ricevere o trasmettere do-
cumenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riuni-

672

to ed in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e, se nominati, i sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori partecipanti alla riunione.

Articolo 20 - Integrazione del consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata con urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

— Articolo 21 - Compensi degli Amministratori —

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, in relazione ad eventuali particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi. Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni e per l'espletamento di specifici incarichi ad essi attribuiti. Il compenso agli amministratori non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto dall'articolo 10 comma sei del decreto legislativo 460/97.

— Articolo 22 - Rappresentanza —

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova

674

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure anche a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile in conformità a quanto previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro funzione di controllo contabile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nell'apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

676

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. _____

I sindaci debbono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. _____

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. _____

____ Articolo 24 - Controllo contabile _____

In assenza del collegio sindacale il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea ed iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. Al conferimento dell'incarico l'Assemblea determina anche il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. Il revisore contabile resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. _____

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve esaminarlo il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale e al soggetto

678

incaricato del controllo contabile. _____

Il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea convocata per l'esame e l'approvazione del bilancio, devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. _____

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: _____

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; _____

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/1992, per la restante parte nella misura prevista dalla legge medesima. _____

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, esclusa quella parte per la quale la legge prevede una destinazione obbligatoria, alla costituzione di riserve indivisibili. _____

Tutte le riserve sono comunque indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545 ter del Codice Civile, e non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società. _____

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ~~ristorno~~, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In tal caso il bilancio dovrà evidenziare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse attività mutualistiche.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla ripartizione del ~~ristorno~~ tra i soci, nel rispetto della normativa vigente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ~~ristorno~~ tra i singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed i soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Cause di scioglimento

La Società si scioglie per le cause indicate ai nu-

680

meri 1), 2), 3), 5), 6), 7) dell'articolo 2484 del
Codice Civile, nonché per la perdita del capitale
sociale. _____

_____ Articolo 28 - Nomina dei liquidatori _____

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della So-
cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone i
poteri. _____

_____ Articolo 29 - Devoluzione del patrimonio sociale _____

In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-
trimonio sociale netto risultante dal bilancio di
liquidazione, dedotte soltanto quanto spettante ai
soci a titolo di rimborso del capitale sociale ef-
fettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai
sensi articolo 7 della Legge n. 59 del 31/1/1992 e
degli eventuali dividendi maturati, deve essere de-
voluto al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11
della Legge n. 59 del 31/1/1992. _____

_____ TITOLO VII _____

_____ CONTROVERSIE _____

_____ Articolo 30 - Clausola arbitrale _____

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale,
secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislati-
vo n. 5 del 17/1/2003, nominato con le modalità di
cui al successivo articolo 31: _____

a) tutte le controversie ~~emergenti~~ emergenti tra soci e tra

soci e la società ~~che abbiano~~ ad oggetto diritti di-
sponibili, anche ~~quando non~~ oggetto di controversia

la qualità si socio.

b) le controversie ~~relative~~ alla validità delle de-
liberazioni assembleari.

c) le controversie ~~prodotte~~ da amministratori, li-
quidatori o sindaci, e ~~nei~~ loro confronti.

Sono escluse dall'applicazione della suddetta clau-
sola arbitrale le controversie nelle quali la legge
prevede l'intervento ~~obbligatorio~~ del Pubblico Mini-
stero.

Articolo 31 - Arbitri e procedimento

L'arbitro è scelto tra ~~gli~~ esperti di diritto e di
settore ed è nominato ~~dalla~~ Camera Arbitrale isti-
tuita presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, In-
dustria, Agricoltura e Artigianato) di Cremona entro
trenta giorni dalla richiesta della parte più dili-
gente. Nel caso in cui il soggetto designato non
provveda entro tale termine la nomina dell'arbitro o
degli arbitri deve essere richiesta al Presidente
del Tribunale di Cremona.

La domanda di arbitrato deve essere depositata pres-
so il Registro delle Imprese e, anche quando concer-
ne i rapporti tra i soci, deve essere notificata al-

la società. —

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui nel corso del procedimento ar-

bitrale si renda necessario l'intervento di terzi e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. —

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. —

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Al termine della procedura l'organo arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le modalità di eventuale ripartizione di tale costo tra le parti. —

— Articolo 32 - Esecuzione della decisione —

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli

arbitri è valutata sulla base di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

LIBRO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le funzioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 34 - Leggi applicate

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente nonché quelle sulle società sportive dilettantistiche.

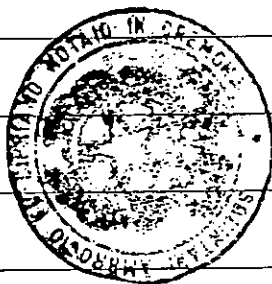
Per quanto da esse non previsto, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile si applicano le disposizioni di legge riguardanti le società per a-

684

zioni, in quanto compatibili. _____

Diff. Grav. co

all'esp. 14/11/12



La presente copia è conforme al suo originale
nei miei atti

Si rilascia per uso *conservato dalla legge*
Dalla mia Sede Notarile, addì 3/5/2010

all'esp. 14/11/12

